



Obbligazione
Commerciale

n. 9
del 12.03.2021

GUARDIA DI FINANZA

SCUOLA ADDESTRAMENTO DI SPECIALIZZAZIONE

Piazza XXIX Marzo nr. 6 – Orvieto

PEC: tr0520000p@pec.gdf.it

CODICE FISCALE N. 90017480550

**OBBLIGAZIONE COMMERCIALE NR. 9 DEL 12.03.2021 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO
TRAMITE CATERING VEICOLATO, PRESSO LA CASERMA “DARIO
CINUS”, SEDE DEL CORSO ALLEVAMENTO E ADDESTRAMENTO
CINOFILO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CASTIGLIONE DEL LAGO
(PG) Periodo dal 13.03.2021 al 28.02.2022 – CIG 86371555C8**

TRA

LA Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di
Orvieto, di seguito indicato “Amministrazione”, con sede in Orvieto, Piazza
XXIX Marzo nr. 6, Codice Fiscale nr. 90017480550, rappresentato dal Capo
Gestione Amministrativa S.Ten. Tazzari Valter il quale, agendo in nome, per
conto e nell'interesse del suddetto Distaccamento Amministrativo, è
autorizzato, ai sensi dell’art. 10 della Determinazione nr. 9000/2006 del
Comando Generale del Corpo / Direzione di Amministrazione, alla firma della
presente obbligazione commerciale

E

la “AURORA SOCIETA’ COOPERATIVA.” (P.I. 00310900543), da questo
momento indicata genericamente come “Ditta” con sede in Castiglione del

Lago (PG), via Vittorio Emanuele, nr. 91, rappresentata dalla Sig.ra STRACCALI Susanna - C.F. STRSNN64M68C309A, - nata Castiglione del Lago (PG) il 28.08.1964 ed ivi residente in Via Montale nr. 17/3 la quale interviene ed agisce nella sua qualità di Rappresentante legale, negoziale, e Socio amministratore .

ART. 1: Premesse

Con Atto Autorizzativo nr. 63 del 18.02.2021, per l'importo massimo di €. 74.000,00 iva esclusa, a firma del Comandante della Scuola, è stata autorizzata la procedura sotto soglia con affidamento tramite procedura negoziata art. 63 Dlgs 50/2016, preceduta da manifestazione di interesse pubblicata sul sito del Corpo, a cui ha aderito il solo operatore economico sopra specificato Aurora soc Coop sopra specificata e parte della presente Obbligazione Commerciale. Al termine delle operazioni di gara esperite a seguito della trattativa Mepa nr. 1621660 del 06.03.2021 è stata aggiudicato il servizio di cui trattasi alla ditta sopra richiamata come da determina di aggiudicazione nr. 121 dell' 11.03.2021 .

Gli atti ed i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte di questo atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente obbligazione commerciale.

Tutto ciò premesso, tra le parti in data 12.03.2021 si conviene quanto segue:

ART. 2: Oggetto e durata del servizio

La ditta AURORA SOC COOP accetta la gestione del servizio di preparazione e distribuzione del vitto, mediante catering veicolato, presso la caserma "Dario Cinus" sede del Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo della Guardia di

Finanza di Castiglione del Lago (PG). Il servizio consiste nella somministrazione dei pasti da prepararsi giornalmente, come da programma, da eseguire nel rispetto del contenuto di:

- Capitolato d'Oneri relativo al servizio di preparazione e distribuzione del vitto in forma di "catering veicolato";
- Condizioni Tecniche per il servizio di preparazione, confezionamento, e somministrazione dei pasti oltreché conformi ai requisiti minimali previsti dai CAM di riferimento;
- Grammature;
- D.U.V.R.I. - Disciplinare di gara.

I predetti atti definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consentono di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione del servizio. Il presente contratto ha durata dal **13.03.2021**, e con scadenza fino al **28.02.2022** e/o alla concorrenza dell'intero importo contrattualizzato.

E' facoltà dell'Amministrazione prorogare i termini contrattuali del presente atto negoziale alle stesse condizioni e prezzi pattuiti, al fine di esperire una nuova gara per rinnovare l'affidamento in argomento, comunque non oltre 6 (sei), fatto salvo accettazione da parte della ditta aggiudicataria.

ART. 3: Prezzi

Il prezzo aggiudicato a pasto completo, al netto dell'I.V.A., è pari ad Euro 8,20 (otto/20), comprensivo degli oneri per la sicurezza derivante dai rischi interferenziali, come stabilito con nota nr. 44968 datata 17.02.2021 dal Comando generale Guardia di Finanza- IV Reparto – Ufficio Commissariato e

Armamenti.. Il costo totale del pasto, comprensivo di I.V.A. al 4% e oneri per la sicurezza, ammonta, quindi, ad **€. 8,53**. comprensivo di I.V.A. ed oneri per la sicurezza, per la somministrazione nel corso di 12 mesi è pari ad un importo presunto di €. 76.960,00.

Per il numero dei pasti erogati nel corso del mese di riferimento, sarà predisposta fattura elettronica, in ossequio a quanto stabilito dal D.M. 55/2013, che dovrà essere intestata alla Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto (TR) – Ufficio Amministrazione, Piazza XXIX Marzo nr. 6 – 05018 (C.F. 90017480550 – Codice Univoco **LITF0J**). I medesimi documenti fiscali riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche (ai sensi della legge n. 136/2010) e del codice CIG, in ottemperanza alla Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Dopo gli opportuni controlli e l'attestazione a cura del predetto Ufficio Amministrazione, sarà corrisposto, a mezzo c/c bancario ed entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione, il pagamento del documento fiscale, dedotte le eventuali penalità e le somme non dovute per omissione del servizio. Su ogni fattura dovrà essere indicata la quantità dei pasti somministrati nel mese di riferimento. Sulla prima fattura saranno esposti i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso dedotti dal DUVRI stilato tra le parti e pari ad euro 570 oltre IVA al 22%.

L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. regolare attestante il versamento delle ritenute fiscali operate a carico dei lavoratori, nonché dei contributi

previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti. L'eventuale non regolarità dell'impresa ai fini del D.U.R.C. determinerà la sospensione del pagamento fino alla regolarizzazione da parte dell'impresa stessa, che avrà cura di comunicarlo all'Amministrazione. Il pagamento della fattura è inoltre subordinato alla verifica con esito positivo degli adempimenti previsti per legge (verifica Agenzia per la Riscossione di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 40/2008).

ART. 4: Aggiornamento prezzi

Il prezzo a pasto offerto resterà fisso sino al termine della presente obbligazione di cui al precedente punto 2) e fino all'eventuale proroga.

ART. 5: Oneri e obblighi a carico dell'Impresa.

L'Amministrazione mette a disposizione della ditta i locali, della mensa e delle sue pertinenze, nonché gli arredi, gli impianti, le attrezzature ed i materiali necessari all'espletamento del servizio, previa sottoscrizione di un verbale in contraddittorio tra le parti, con l'indicazione dello stato dei locali e dei materiali di proprietà dell'Amministrazione. Tale verbale costituisce l'unico documento che fa fede tra le parti circa lo stato d'uso dei beni utilizzati dalla ditta.

La Società, nel prendere atto che il prezzo offerto ricomprende tutti gli oneri per la sicurezza ai sensi del D.L.vo n. 81/2008, nonché della formulazione di rischi da interferenza in seno al redatto D.U.V.R.I., è tenuta a:

- utilizzare gli impianti secondo le norme d'uso di ogni macchina ed in conformità alle prescrizioni antinfortunistiche;
- sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità in presenza di eventuali infortuni che dovessero interessare il personale impiegato a causa di

	utilizzo degli stessi in modo imprudente - nonché a mantenerli in buone	
	condizioni di efficienza ed igiene;	
	- non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali e/o	
	agli impianti senza la preventiva autorizzazione scritta	
	dell'Amministrazione;	
	- rispondere di eventuali ammanchi e/o deterioramenti dovuti ad incuria e a	
	cattivo uso.	
	Le eventuali modifiche e/o migliorie apportate ai locali ed agli impianti si	
	intendono acquisite dall'Amministrazione, senza alcun onere finanziario a	
	carico della stessa, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiederne il	
	ripristino nello stato originario.	
	Sono a carico della ditta:	
	- le spese relative a riparazioni imputabili a colpa del proprio personale. In tal	
	caso, rilevato il guasto o il danno ed accertate in contraddittorio le	
	responsabilità del personale, la società potrà provvedere alla riparazione o	
	sostituzione a proprie spese ricorrendo a tecnici qualificati ovvero potrà	
	autorizzare la riparazione con addebito a proprio carico del relativo costo.	
	Nessun addebito sarà accettato in mancanza dell'accertamento in	
	contraddittorio di cui sopra;	
	- La ditta provvederà a veicolare i pasti preparati presso i propri centri cottura	
	verso i locali dell'Amministrazione adibiti alla distribuzione degli stessi	
	tramite mezzi idonei a norma di legge.	
	L'Amministrazione fornirà, senza alcun aggravio di spesa per la ditta	
	l'eventuale acqua, gas, energia elettrica ed il riscaldamento, nonché ogni	
	6	

altra fonte di energia necessaria che la ditta è tenuta comunque ad utilizzare con l'osservanza delle buone regole di economia nei consumi. Inoltre sono a carico della ditta l'erogazione delle bevande, la fornitura delle posate e piatti monouso secondo le norme UNI EN 13432:2002, mentre la manutenzione dei locali messi a disposizione è a carico dell'Amministrazione.

ART. 6: Termini di esecuzione e penalità

I rapporti operativi tra la Società e l'Amministrazione saranno regolati tramite il “Rappresentante dell'Amministrazione per la M.O.S.”, che sarà opportunamente designato dal Corso Allevamento e Addestramento Cinofilo. La ditta dovrà, quindi, indicare un proprio qualificato rappresentante, quale referente con il rappresentante dell'Amministrazione, per la soluzione di eventuali problematiche ed al fine di assicurare che il servizio sia svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

Resta inteso che le fatture per l'acquisto dei generi e per ogni altra spesa eseguita dalla Società, dovranno essere intestate ed indirizzate alla ditta stessa.

Il personale fruitore, per aver diritto alla consumazione del pasto, deve consegnare alla società il “buono vitto”, completo in tutte le sue parti, che sarà rilasciato, all'avente diritto, dall'Ufficio del Comando CAAC preposto al vettovagliamento munito di timbro e firma del personale addetto.

Al termine di ogni mese la Società presenterà la distinta numerica dei pasti, che l'Ufficio provvederà a sottoscrivere per approvazione.

Il numero dei pasti da confezionare sarà comunicato alla ditta con congruo anticipo ogni giorno.

Al riguardo della quantificazione economica dei pasti comunicati e non fruiti, si fa comunque rimando al Capitolato d'Oneri. La Società s'impegna a seguire il programma del vitto stabilito nonché ad attenersi a tutte le modifiche che l'Amministrazione riterrà opportuno apportare con adeguato preavviso.

Il pasto dovrà essere costituito come indicato nelle "Condizioni tecniche" e conformi ai requisiti minimali previsti dai CAM di riferimento.

I pasti, preparati in equa misura e nella composizione prevista dal programma, saranno predisposti nei vari scomparti dei banchi self-service per la distribuzione. Per ogni variazione dei generi suddetti sarà necessario il preventivo accordo dell'Amministrazione.

Sarà cura dell'Amministrazione affiggere all'entrata della mensa il programma del vitto ed il menù della giornata, nonché conservare un apposito registro sul quale rilevare giornalmente il numero delle persone che hanno effettivamente consumato il pasto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare - senza alcun preavviso - tutti i controlli che a suo insindacabile giudizio siano ritenuti necessari al buon andamento del servizio appaltato. In particolare potranno essere effettuati controlli sulla qualità, quantità e confezione dei pasti forniti, nonché sull'igiene generale dei locali, sulla pulizia del materiale impiegato e sui requisiti sanitari del personale alla distribuzione delle vivande. L'esito dei controlli cui è innanzi cenno – in presenza di contestazioni – sarà fatto rilevare a mezzo di apposita relazione, che verrà notificata formalmente alla ditta, che provvederà immediatamente ad assumere le necessarie iniziative finalizzate a rimuovere le circostanze oggetto di rilievi. L'Amministrazione, inoltre, impedirà l'entrata

nei locali adibiti alla distribuzione a tutte le persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate che, comunque, dovranno essere in possesso di libretto sanitario.

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare o di far effettuare a terzi visite e controlli dei locali con prelievo di campioni dei generi somministrati.

Nel caso la ditta si renda inadempiente in relazione alle clausole contrattuali, l'Amministrazione diffiderà - a mezzo p.e.c. - la stessa a provvedere al pieno rispetto delle condizioni sottoscritte, con l'indicazione di un termine temporale in relazione alla natura dell'inadempienza.

L'Amministrazione, in rapporto all'entità della gravità della stessa inadempienza, avrà facoltà di applicare le penalità previste.

Se nel corso dello stesso anno la Società incorra in quattro diffide, ove non sia già risolto il contratto, per negligenze e/o inadempienze che non abbiano comportato l'applicazione di specifica penalità, le sarà applicata una penalità pari al 3% dell'importo mensile contrattuale.

Nel caso di eventuale interruzione del servizio per i motivi anzidetti, la Società dà atto che alla stessa non sarà riconosciuto alcun indennizzo, fatto salvo naturalmente il controvalore delle sole prestazioni già eseguite, e che tale causalità non potrà costituire oggetto di contenzioso con l'Amministrazione.

Fatte salve le prerogative della Commissione Tecnica dell'attività di controllo della M.O.S., è stata istituita la figura del Responsabile d'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona del gestore M.O.S. Ten. Col. RTLA (v) Michele Matteo Santoro. Le penali vengono

applicate dal Comandante del Distaccamento Amministrativo su segnalazione dell'inadempimento fatta dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale nominato presso il Reparto oggetto del servizio de quo, previa formalizzazione della diffida alla ditta a cura del Capo Gestione Amministrativa della Scuola.

ART. 8: Risoluzione e recesso.

L'Amministrazione si riserva, la facoltà di risolvere il contratto qualora: le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali; divenga operante l'accordo quadro o Convenzione Consip che preveda, per analoga fornitura, un prezzo unitario inferiore a quello di aggiudicazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per soppressione dell'Ente per sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale e in caso di aggiudicazione a seguito di conclusione di procedura di gara con affidamento di durata pluriennale.

La ditta, invece, dovrà formalizzare la propria eventuale decisione di risolvere anticipatamente l'obbligazione, solo per giusta causa, con un anticipo di almeno 60 giorni attraverso p.e.c..

Nel caso di eventuale interruzione del servizio per i motivi anzidetti, la ditta dà atto che alla stessa non sarà riconosciuto alcun indennizzo, fatto salvo naturalmente il controvalore delle sole prestazioni già eseguite, e che tale causalità non potrà costituire oggetto di contenzioso con l'Amministrazione. La convenzione sarà risolta ipso iure in tutti i casi di grave irregolarità nella gestione e di gravi inadempienze e nel caso in cui la ditta sia sottoposta a procedure concorsuali. L'amministrazione si riserva anche la facoltà, in dipendenza di proprie esigenze insindacabili, di risolvere in tutto o in parte e in

qualsiasi momento l'obbligazione, ove possibile con preavviso di 60 giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere per risoluzione anticipata.

ART. 8: Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Amministrazione e l'Impresa, in relazione al presente atto negoziale, sarà competente il Foro di Terni.

ART. 9: Cauzione definitiva.

La ditta entro trenta giorni dovrà esibire polizza fideiussoria a garanzia dell'obbligazione assunta. La polizza dovrà essere corredata da firma notarile.

ART. 10: Polizza assicurativa.

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Impresa stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione della presente convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni riferibili alla presente convenzione, anche se eseguite da parte di terzi.

La ditta, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività inerenti il servizio, produrrà copia fotostatica della polizza assicurativa.

ART. 11: Divieto di cessione del contratto e del credito.

E' vietata qualunque cessione del presente contratto e del relativo credito, a pena di risoluzione dello stesso, dell'incameramento della cauzione, e del risarcimento dei danni qualora la cauzione sia insufficiente.

ART. 12: Subappalto.

La ditta ha inteso non subappaltare alcun servizio.

ART. 13: Obblighi del concessionario nei confronti dei dipendenti.

La ditta dovrà presentare, prima dell'inizio attività, l'elenco nominativo del proprio personale addetto all'espletamento del servizio. La ditta dovrà impiegare personale idoneo la cui qualifica e categoria dovranno essere in armonia con quelle che la normativa vigente in materia del lavoro prevede per lo specifico settore; inoltre, il numero degli addetti dovrà essere tale da eseguire le operazioni in modo perfetto. Il predetto personale dovrà risultare di pieno gradimento dell'Amministrazione che, in caso contrario, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione; in tale ipotesi la ditta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo, s'impegna a soddisfare le richieste dell'Amministrazione, entro e non oltre 5 giorni solari dalla data della richiesta. In caso di inadempienza si applicano le penalità di cui al precedente articolo 6.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e gli operai addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della ditta e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a rischio e spesa della ditta, la quale non potrà pretendere dall'Amministrazione compensi o indennizzi di sorta.

Il personale dovrà essere munito, durante il servizio, del tesserino identificativo indicante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta.

L'impresa si impegna, inoltre:

a) a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, che essa adempie a tutte le disposizioni di legge, da contratto collettivo o da rapporto di lavoro che prevedono il pagamento dei contributi a favore dei dipendenti;

b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Gli obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui quest'ultima non sia aderente alle associazioni nazionali di categoria o receda da esse.

c) a rispettare le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul posto di lavoro ai sensi del D. Lgs.81/2008.

L'Amministrazione non potrà essere in nessun caso chiamata in causa per gli adempimenti di cui al presente articolo e non risponderà ad eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali. La ditta è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti che cagioni danni all'Amministrazione, al personale di quest'ultima, a terzi o a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento. La ditta ed il suo personale sono vincolati al rispetto del segreto di eventuali notizie inerenti l'attività della Guardia di Finanza di cui per ragioni d'ufficio si è venuti a

conoscenza durante l'espletamento delle proprie attività, nonché di informazioni afferenti l'infrastruttura delle caserme.

ART. 14: Domicilio dell'Impresa.

Agli effetti della presente convenzione ed ai fini della competenza giudiziaria, la ditta elegge il suo domicilio legale in Castiglione del Lago, via Vittorio Emanuele nr. 93, c.a.p. 06061, ove resta stabilito che le saranno notificati tutti gli atti inerenti al presente atto mediante PEC all'indirizzo: PEC: **aurorasocietacooperativa@pec.it** In caso di variazione dell'indirizzo PEC, la ditta è obbligata a notificarlo a questo Istituto. L'Amministrazione elegge domicilio in Orvieto, alla Piazza XXIX Marzo nr. 6 – PEC: tr0520000p@pec.gdf.it.

Articolo 15: Spese contrattuali.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali e tributari del contratto, ivi comprese le spese di bollo, con esclusione dell'IVA, sono a carico della Società. Le predette spese di bollo, considerato che il presente atto è composto da n.16 pagine, ammontano ad €. 64,00 e dovranno essere versate mediante mod. F24, utilizzando il codice tributo 2501.

Articolo 16: Registrazione.

La presente Obbligazione Commerciale è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a spese del richiedente, ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Articolo 17: Trattamento dei dati personali

La ditta autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali forniti per la gestione della presente obbligazione e per gli adempimenti legali connessi all'Amministrazione Trasparente (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

ART. 18: Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge nr. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui citati conti correnti. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

ART. 19: Rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente contratto, dal disciplinare e dai suoi allegati, sono applicabili:

- le norme del Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi della Guardia di Finanza, di cui al Decreto Ministeriale nr. 181 del 24.10.2014;
- le norme del Codice Civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti oggetto del servizio in argomento;
- il Regolamento di Amministrazione per la Guardia di Finanza approvato con D.M. 15.12.2005 nr. 292;
- il Decreto Legislativo n.50/2016;
- il R.D. 18.11.1923, nr. 2440 e relativo Regolamento d'esecuzione;

- R.D. 23 maggio 1924, 827 “Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”;

ART. 20: Clausola anti-corrruzione

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 - introdotto dalla legge anticorrruzione (L. 190/2012) – è fatto obbligo all'impresa di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non attribuire incarichi nei confronti di ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza che, indipendentemente dal livello o dal grado rivestito, abbiano già esercitato, per conto dell'Amministrazione poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo contraente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 21: Clausola di salvaguardia integrativa dell'efficacia

Il presente atto è valido solo dopo l'approvazione del Dirigente.

Il presente atto negoziale è vincolante per entrambe le parti dal momento della sottoscrizione. Lo stesso, conforme in tutte le sue parti, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D. Lgs nr. 136/2006, nel seguente ordine:

1° - Rappresentante dell'Amministrazione – .S.Ten.Valter Tazzari

2° - Rappresentante della ditta AURORA SOCIETA' COOPERATIVA.

Sig.ra STRACCALI Susanna

Orvieto 12.03.2021

Il presente atto è firmato digitalmente